

ASSOCIAZIONE "IDEE PER BAGNOLO"

Via Murri n. 6 – 25021 Bagnolo Mella (BS)
C.F. e P.IVA 04647500984



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI N. 1/26

Il giorno due (2) del mese di aprile dell'anno 2026, alle ore diciotto e trenta (18:30), presso Palazzo Bertazzoli, sala Filanda, messa a disposizione dal Comune di Bagnolo Mella, si riunisce in sessione straordinaria l'Assemblea dei soci dell'Associazione "IDEE PER BAGNOLO".

Sono presenti i seguenti soci:

- Rosanna Bertozzi;
- Carlo Boselli;
- Davide Forzanini;
- Matteo Ghirardi;
- Giuliana Lombardi;
- Enrico Marini;
- Sabato Vellone;
- Loretta Vitali.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di 8 soci su 13 aventi diritto al voto.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Davide Forzanini; su sua proposta, le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da Carlo Boselli.

Il Presidente pone all'ordine del giorno i seguenti punti:

1. Comunicazione del Presidente sulla riforma del Terzo Settore.
2. Delibera sulla trasformazione in Organizzazione di Volontariato (ODV).
3. Approvazione del nuovo statuto.
4. Modifica della denominazione sociale.
5. Trasferimento della sede legale.
6. Mandato al Presidente per gli adempimenti conseguenti.

1. Comunicazione sulla riforma del Terzo Settore

Il Presidente illustra ai soci che con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è stato approvato il Codice del Terzo Settore, che ha profondamente riformato la disciplina degli enti non profit in Italia. Il Codice prevede che le associazioni che intendano operare come Enti del Terzo Settore debbano iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, adottando uno statuto conforme alle sue disposizioni e scegliendo la forma giuridica più adeguata alla propria natura e alle proprie attività. L'Assemblea prende atto.

2. Trasformazione in Organizzazione di Volontariato

Il Presidente illustra le caratteristiche delle Organizzazioni di Volontariato disciplinate dagli artt. 32-34 del Codice, evidenziando che l'Associazione ne possiede già tutti i requisiti sostanziali: non ha scopo di lucro, si avvale prevalentemente dell'attività volontaria e gratuita dei propri soci, e svolge attività di interesse generale in favore della comunità. Il Presidente sottolinea inoltre i concreti vantaggi derivanti dall'iscrizione al RUNTS come ODV: la possibilità di stipulare convenzioni con enti pubblici per lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 56 del Codice; la possibilità di ottenere in comodato beni pubblici inutilizzati ai sensi dell'art. 71, tra cui l'area verde comunale che l'Associazione già gestisce; le agevolazioni in materia di imposte indirette e imposta di bollo previste dall'art. 82; la maggiore attrattività per i donatori, i quali possono beneficiare di una detrazione IRPEF del 35% sulle erogazioni liberali effettuate a favore di ODV ai sensi dell'art. 83; il regime fiscale di favore previsto dall'art. 84, che decommercializza una serie di attività tipiche dell'Associazione quali la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di beni in occasione di manifestazioni ed eventi; e infine il regime forfettario semplificato di cui all'art. 86, che consente all'Associazione, qualora dovesse svolgere attività commerciali secondarie, di applicare una tassazione con coefficiente di redditività dell'1% sui ricavi con contabilità semplificata. L'Assemblea delibera all'unanimità di procedere alla trasformazione dell'Associazione in Organizzazione di Volontariato.

3. Approvazione del nuovo statuto

Il Presidente presenta il nuovo statuto, redatto in conformità agli artt. 32-34 del Codice. Procedo alla lettura integrale del testo fornendo i chiarimenti richiesti, con particolare riguardo alle attività di interesse generale che l'Associazione si propone di svolgere ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore. La prima e principale attività è l'organizzazione di eventi culturali, ricreativi e di beneficenza ai sensi della lettera i), che da sempre caratterizza l'Associazione: spiedo di beneficenza, notte bianca, cena in bianco,

festà del ringraziamento e altri eventi di aggregazione sociale con raccolta fondi a favore della comunità locale di Bagnolo Mella.

La seconda attività riguarda la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati ai sensi della lettera z): l'Associazione gestisce da oltre un anno un'area verde comunale, provvedendo alla pulizia, alla sistemazione e alla custodia continuativa, con l'obiettivo di stipulare una convenzione di comodato ai sensi dell'art. 71 del Codice per destinarla allo svolgimento di attività sociali e di interesse collettivo.

La terza attività consiste nel supporto e nella collaborazione con altre realtà del territorio ai sensi della lettera u), mettendo gratuitamente a disposizione risorse, competenze e volontari a favore di associazioni e organizzazioni che operano per il bene della comunità.

La quarta attività riguarda la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni dell'ambiente ai sensi della lettera e): i soci prestano attività di volontariato per la manutenzione del verde pubblico e il supporto ad altri enti nella cura del patrimonio ambientale del territorio.

La quinta attività è la promozione e il supporto alle attività sportive dilettantistiche ai sensi della lettera t): l'Associazione organizzerà la Festa dello Sport e intende diventare socia di una Associazione Sportiva Dilettantistica di prossima costituzione sul territorio, promuovendo lo sport quale strumento di aggregazione e inclusione sociale.

L'Assemblea, verificata la conformità del testo alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, approva all'unanimità il nuovo statuto, che viene allegato al presente verbale come Allegato 1.

4. Modifica della denominazione sociale

Il Presidente propone di modificare la denominazione da "IDEE PER BAGNOLO" a "IDEE X BAGNOLO ODV", precisando che l'acronimo ODV potrà essere utilizzato soltanto a seguito dell'iscrizione nella sezione ODV del RUNTS, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del nuovo statuto. L'Assemblea approva all'unanimità.

5. Trasferimento della sede legale

Il Presidente propone di trasferire la sede legale da Via Murri n. 6 a Via Roma n. 57, Bagnolo Mella (BS), per esigenze organizzative e gestionali. L'Assemblea approva all'unanimità.

6. Mandato al Presidente

Il Vice Presidente Carlo Boselli propone di conferire mandato al Presidente per tutti gli adempimenti conseguenti, e in particolare per la registrazione del nuovo statuto presso l'Agenzia delle Entrate entro venti giorni dalla data odierna, per la richiesta di iscrizione nella sezione ODV del RUNTS con deposito di tutta la documentazione richiesta, per l'aggiornamento delle comunicazioni agli enti pubblici e privati in merito alla modifica della denominazione e al trasferimento della sede, e per ogni altro adempimento connesso. L'Assemblea conferisce all'unanimità mandato al Presidente Davide Forzanini.

Esauriti i punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore ventuno (21). Il presente verbale, letto e approvato seduta stante, viene sottoscritto come segue.

Bagnolo Mella, 2 aprile 2026

Il Presidente
Davide Forzanini

Il Segretario
Carlo Boselli

Allegato 1

STATUTO "IDEE X BAGNOLO ODV"

Organizzazione di Volontariato – D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117

Art. 1 – Denominazione, natura giuridica, sede e durata

1-1 È costituita l'associazione denominata "IDEE X BAGNOLO ODV" (di seguito "Associazione"), con sede legale in Bagnolo Mella (BS), Via Roma n. 57. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo.

1-2 L'acronimo "ODV" potrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

1-3 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.



Art. 2 – Scopo e oggetto sociale

2-1 L'Associazione è autonoma, libera, apolitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 2-3. Essa intende operare come Organizzazione di Volontariato iscritta nell'apposita sezione del RUNTS ed ente non commerciale del Terzo Settore.

2-2 Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

2-3 L'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. z);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e di altri beni alle persone svantaggiate, ovvero erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lett. e);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. t).

2-4 L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità all'articolo 7 del Codice del Terzo Settore, anche attraverso la cessione di beni o l'erogazione di servizi di modico valore.

2-5 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle stesse, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.

2-6 L'Associazione svolge la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. I volontari svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, e per i soli fini solidaristici. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

2-7 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'Associazione.

2-8 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento o per qualificare e specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Codice del Terzo Settore.

2-9 L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 3 – Patrimonio ed entrate

3-1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

3-2 Per il perseguimento dei propri obiettivi l'Associazione può avvalersi delle seguenti entrate: quote di iscrizione e contributi versati dai soci; contributi e liberalità di enti privati o pubblici; proventi da raccolta fondi, donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; proventi da attività commerciali secondarie e strumentali nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

3-3 In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione, neanche in caso di scioglimento, recesso o esclusione.

3-4 Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota associativa.

Art. 4 – Soci: requisiti e ammissione

4-1 Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano le finalità e i principi e ne accettino lo statuto. L'Associazione deve avere in ogni momento almeno sette soci persone fisiche. Possono essere ammessi come soci anche organizzazioni di volontariato e altri enti del Terzo Settore, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 32 del Codice del Terzo Settore.

4-2 L'adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

4-3 Chi intende aderire deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, dichiarando di condividere le finalità dell'Associazione e impegnandosi a rispettarne statuto e regolamenti. La domanda di un minore deve essere controfirmata dal rappresentante legale.

4-4 Il Consiglio Direttivo esamina le domande entro sessanta giorni e delibera in merito all'accoglimento, dandone comunicazione all'interessato. L'accoglimento è immediatamente efficace e viene annotato nel libro dei soci. Il rigetto deve essere motivato; l'interessato può ricorrere all'Assemblea entro sessanta giorni dalla comunicazione.

4-5 La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile.

4-6 Tutti i soci hanno i medesimi diritti: partecipare alle attività associative, votare in assemblea, candidarsi alle cariche sociali se maggiorenni, esaminare i libri sociali previa richiesta motivata al Consiglio Direttivo.

4-7 Tutti i soci hanno i medesimi obblighi: rispettare lo statuto, osservare le decisioni degli organi sociali, versare le quote associative.

4-8 Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili.

Art. 5 – Perdita della qualifica di socio

5-1 La qualifica di socio si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.

5-2 Il recesso si esercita mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e ha efficacia dal trentesimo giorno successivo alla ricezione, salvo termine minore accordato dal Consiglio Direttivo.

5-3 I soci decadono automaticamente qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 31 gennaio di ogni anno.

5-4 In caso di gravi violazioni delle regole associative il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. Il socio può ricorrere all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera.

5-5 La perdita della qualifica di socio non attribuisce alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati.

Art. 6 – Obblighi assicurativi

6-1 L'Associazione si dota di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e assicura i singoli soci contro gli infortuni.

6-2 L'Associazione assicura i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi all'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 7 – Organi dell'Associazione

7-1 L'ordinamento interno si basa sui principi di democrazia e uguaglianza. Le cariche sociali sono elettive.

7-2 Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Presidente, il Consiglio Direttivo, e l'Organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge.

7-3 Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo rimborso delle spese documentate preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Fanno eccezione i componenti dell'Organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.

7-4 Gli organi possono riunirsi in modalità a distanza, con gli intervenuti audio/video collegati, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento.

7-5 L'Associazione tiene i seguenti libri sociali: libro dei soci; registro dei volontari; libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee; libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Assemblea

8-1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e in regola con il versamento delle quote associative.

8-2 L'Assemblea è convocata dal Presidente, o in caso di impedimento dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano, almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio, e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci.

8-3 Ciascun socio ha un voto. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

8-4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano. Il Presidente nomina tra i soci il segretario verbalizzante.

8-5 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purché non prima di 24 ore dalla prima convocazione.

8-6 L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

8-7 Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un quarto degli stessi; in entrambi i casi delibera a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati.

8-8 Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

8-9 La convocazione avviene mediante avviso scritto inviato a mezzo posta elettronica o altri mezzi telematici che garantiscano la comprovata ricezione, con almeno 8 giorni di anticipo. L'avviso deve indicare data, ora, luogo e ordine del giorno, nonché data, ora e luogo della seconda convocazione.

8-10 L'Assemblea ordinaria nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, approva il bilancio consuntivo, determina gli indirizzi dell'Associazione, nomina l'Organo di controllo quando obbligatorio, e delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.

8-11 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, e sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 9 – Consiglio Direttivo e Presidente

9-1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione ed è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea tra i soci, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.

9-2 Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

9-3 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dall'elezione assembleare; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere e un Segretario.

9-4 La rappresentanza legale spetta istituzionalmente al Presidente, che cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica alla prima riunione utile.

9-5 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti, con prevalenza del voto di chi presiede in caso di parità.

9-6 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria: redige e presenta il bilancio consuntivo, fissa le quote associative, decide sulle attività e sulle spese, delibera sull'ammissione di nuovi soci, elabora proposte di modifica dello statuto e ogni altra funzione non attribuita dalla legge o dal presente statuto ad altri organi.

Art. 10 – Decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente

10-1 Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni o vacanza contemporanea della metà più uno dei componenti, e per mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In tali casi il Presidente o il Vicepresidente convoca l'Assemblea entro 15 giorni, da celebrarsi nei successivi 15 giorni.

10-2 Il Presidente decade per dimissioni, morte o sopravvenuta incapacità. In tali casi il Vicepresidente o il Consigliere più anziano convoca l'Assemblea entro 15 giorni.

Art. 11 – Segretario, Tesoriere e Presidente Onorario

11-1 Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali, cura le trattative per l'acquisto di beni e servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e liquida le spese verificandone la regolarità.

11-2 Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile, provvede agli adempimenti fiscali e contributivi, predispone il rendiconto annuale e gestisce le operazioni di incasso e pagamento deliberate dal Consiglio Direttivo.

11-3 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Il Vicepresidente può ricoprire contestualmente la carica di Segretario o di Tesoriere.

11-4 L'Associazione può nominare un Presidente Onorario su proposta del Consiglio Direttivo e delibera dell'Assemblea con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti. Il Presidente Onorario partecipa alle riunioni con funzioni consultive e senza diritto di voto. La carica è gratuita e a tempo indeterminato, revocabile dall'Assemblea con le stesse maggioranze.

Art. 12 – Esercizio sociale e bilancio

12-1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

12-2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea ordinaria per l'approvazione.

12-3 Il bilancio è redatto in conformità all'art. 13 del Codice del Terzo Settore e alla modulistica ministeriale vigente. La forma di redazione è determinata dall'ammontare delle entrate complessive dell'esercizio precedente: le entrate pari o inferiori a €60.000 consentono il rendiconto per cassa in forma aggregata; le

entrate superiori a €60.000 e pari o inferiori a €300.000 comportano il rendiconto per cassa analitico; le entrate superiori a €300.000 richiedono il bilancio completo composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Le soglie e le modalità di redazione si intendono automaticamente aggiornate alle modifiche normative tempo per tempo vigenti, senza necessità di modifica del presente statuto.

12-4 Il bilancio approvato dall'Assemblea, unitamente ai rendiconti delle eventuali raccolte pubbliche di fondi, è depositato presso il RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ai sensi degli artt. 13 e 48 del Codice del Terzo Settore.

Art. 13 – Organo di controllo e revisione legale

13-1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea nomina un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

13-2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Monitora altresì l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

13-3 Nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti.

Art. 14 – Scioglimento

14-1 L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dall'art. 8 del presente statuto.

14-2 In caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio residuo è effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente, a favore di un'altra organizzazione di volontariato o ente del Terzo Settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 – Clausola compromissoria

15-1 Qualsiasi controversia tra soci, o tra questi e l'Associazione o i suoi organi, eccetto quelle non compromettibili in arbitri per legge, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due nominati da ciascuna delle parti e il terzo di comune accordo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale ove ha sede l'Associazione.

Art. 16 – Norme applicabili

16-1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applica il Codice del Terzo Settore e, in via subordinata e per quanto compatibile, il Libro I del Codice Civile.

16-2 Gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto restano in carica sino alla naturale scadenza del mandato.

16-3 Il presente statuto sostituisce integralmente ogni precedente testo statutario e ogni norma regolamentare in contrasto con esso.

16-4 Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 2 aprile 2026.

Il Presidente
Davide Forzanini



Il Segretario
Carlo Boselli



- 8 APR. 2026

REGISTRATO A MONTICHIARI N° 173 Serie 3

esatto € 633.173,00 (euro)

Per imposta Registro € Per Tributi Speciali €

LA FUNZIONARIA (*)

Mirella Corbelli

(*) Firma su delega del Direttore provinciale

